

N° di rep. del

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI FONDI
PROVINCIA DI LATINA
CUP G75I21000040004
CIG 93742671DA

L'anno ____ addì ____ del mese di ____ in FONDI nella Casa Comunale, avanti a me avv. Anna Maciariello Segretario Generale del Comune di Fondi, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune C.F. 81003290590 e P.iva 01061770598, si sono costituiti:

- da una parte l'arch. Giorgio Maggi, nato a Roma il 31/01/1971, nella sua qualità di dirigente del Settore V - LL.PP. e AMBIENTE, autorizzato alla stipula del presente atto, domiciliato per la carica presso la casa comunale, il quale interviene in nome e per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Fondi, Piazza Municipio n. 1 (Codice Fiscale n.81003290590)
- dall'altra parte il signor xxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx e residente a xxxxxxx alla via xxxxxxxxxxxxxx n. xxxxx (C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx), nella sua qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa "XXXXXXXXXXXXXXXXXX" con sede in xxxxxxxxxxxxxx alla via xxxxxxxxxxxxxxxxxxx n.xxx, Codice Fiscale e P.IVA XXXXXXXXXXXXX, della cui identità e piena capacità io Segretario Generale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto,

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. xxxxxx del xxxxxxxx è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ampliamento Cimitero Comunale Lotto 1" predisposto dal progettista ing. Stefano Polsinelli, per un importo dei lavori da appaltare di euro 210.000,00 di cui euro 10.500,00 per oneri per la sicurezza;
- che con il medesimo atto dirigenziale è stato determinato di autorizzare a contrarre mediante affidamento procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b) Legge 120/2020 e s.m.i., all'affidamento di cui all'oggetto per un importo massimo a base di gara pari ad Euro 210.000,00, esclusa IVA.
- che con successiva determinazione dirigenziale n. xxxxxx del xxxxxxxx si è provveduto ad affidare l'intervento di "Ampliamento del cimitero comunale di Fondi Lotto 1, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) del L. 120/2020, alla ditta "XXXXXXXXXXXXXXXXXX" con sede in Via xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx (xx), P. Iva: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per la somma complessiva di € xxxxxxxxxxx oltre € xxxxxxxxxxx per la sicurezza, per un totale complessivo di € xxxxxxxxxxx iva esclusa, come indicato nella nota prot. n. xxxxxx del xxxxxxxx;
- che il Comune ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 il codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 93742671DA;
- che sulla base dei controlli espletati sussistono i requisiti di cui all'art.80 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.;

I predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante della presente contratto per l'affidamento dei lavori convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del contratto

1. L'ente appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei

lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, e alle vigenti disposizioni del D.lgs. 50/2016.

Art. 2 Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad euro xxxxxxxxxxxx comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad euro xxxxxxxxxxxx oltre ad euro xxxxxxxxxxxx per IVA al 10% per un totale di euro xxxxxxxxxxxx

2. Il contratto è stipulato "Corpo" ai sensi dell'art. 3, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito D.lgs. 50/2016).

Art. 3 Norme regolatrici del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle previsioni di progetto come approvato con D.D.1063 del 19/10/2021, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 4 Insussistenza di altre cause ostative a contrarre

1. Fermo in controlli espletati dall'Ufficio in ordine ai requisiti generali e professionali che l'Appaltatore possiede, il medesimo, ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (d'ora in poi D.lgs. 159/2011), dichiara sotto la propria responsabilità che non sussistono gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, né sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011.

2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, in ogni caso non oltre 15 (quindici) giorni dall'evento - per sé e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell'insussistenza di misure di prevenzione di cui all'art.6 ovvero di circostanza ostative di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all'art.85 dello stesso Codice Antimafia.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

4. Richiamato altresì quanto specificato in premessa, ovverosia che d'Ufficio è stato verificato la sussistenza dei requisiti previsti dal D.lgs.50/2016 e s.m.i. in capo all'appaltatore, questi dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.lgs. 231/2001.

Inoltre, a carico dell'appaltatore non risulta irregolarità contributiva I.N.P.S., I.N.A.I.L., CNCE, come da documento numero protocollo del , con scadenza in data .

Art. 5 Anticorruzione

1. Le parti contraenti si impegnano a rispettare quanto previsto dal Piano Triennale di Previsione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 12 del 18/01/2018, come da dichiarazioni agli atti del dante causa prot. del dell'avente causa prot. del .

Art. 6 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, e comunque ai fini del presente atto, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di FONDI (LT), all'indirizzo Piazza Municipio, 1 presso sede dell'Amministrazione Comunale, ovvero in caso di impresa che ha sede nello stesso Comune dell'ente appaltante la sede e quella dell'impresa come in premessa specificato.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandati emessi dal Comune, intestati all'Impresa; per quanto concerne la possibilità di far riscuotere a soggetti diversi dall'Appaltatore stesso le somme ricevute in acconto o a saldo si rimanda a quanto previsto rispettivamente agli articoli del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Nei casi in cui l'appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve rispettare quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa vigente in materia.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore all'ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da

ogni responsabilità.

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 7 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, mediante atto di fidejussione N. emesso dalla società xxxxxxxxx in data xxxxxxxxx, per una somma garantita pari ad euro xxxxxxxxx () ossia il XXXX cento dell'importo contrattuale
2. La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a decorrere secondo le modalità ed i tempi indicati al citato art. xxx del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. L'amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti al comma dell'art. del Capitolato Speciale d'Appalto; in detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 8 Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.lgs. 50/2016, a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori, polizza n. _____ emessa da Assicurazioni Spa, Cod. Agenzia , con scadenza in data .

Art. 9 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, 2° periodo del D.lgs. 50/2016.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.lgs. 50/2016.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la ditta appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 10 Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (d'ora in poi D.lgs. 159/2011), l'appaltatore dichiara sotto la propria responsabilità che non sussistono gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, né sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011.
2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, in ogni caso non oltre 15 (quindici) giorni dall'evento - per sé e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell'insussistenza di misure di prevenzione di cui all'art.6 ovvero di circostanza ostative di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all'art.85 dello stesso Codice Antimafia.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

4. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.lgs. 231/2001.

5. Dal certificato della Procura della Repubblica di Latina del acquisto al prot. di pari data non risultano carichi pendenti a carico dell'appaltatore.

Art. 11 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso l'ente appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

b) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del D.lgs.81/2008 e s.m.i.;

c) nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

d) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

e) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del D.lgs. 81/2008: documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a) del D.lgs. 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV del D.lgs. 81/2008;

nei casi in cui non è previsto il PSC:

g) il piano di sicurezza sostitutivo i cui contenuti sono indicati al punto 3.1.1. dell'Allegato XV al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 12 Adempimenti in materia energetica

1.La Direzione dei lavori dovrà, in fase di inizio lavori, coordinarsi con il soggetto certificatore (o altra figura proposta) per l'espletamento delle attività di verifiche in cantiere che tale soggetto ritiene utile, al fine di documentare la corretta esecuzione dei lavori e degli adempimenti in materia energetica.

TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 13 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori sono stati iniziati in data 24/11/2021 con verbale di consegna sotto riserva di legge.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative e quindi saranno conclusi, entro **XXXXXXXXXX**;

Art. 14 Penale per ritardi

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella misura del () dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) come ai sensi dell'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La penale del presente articolo trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

Art. 15 Sospensioni e riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui all'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. , comma , del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 16 Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste negli articoli del Capo del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 17 Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto di cui all'art. , nonché quelli imposti dal D.lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale). In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell'appaltatore, le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Art.18 Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora l'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.
2. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Art. 19 Invariabilità del corrispettivo

Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari e Pagamenti

1. La stazione appaltante erogherà all'appaltatore l'anticipazione, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016.
2. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento lavori, come da capitolato speciale.
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il 90° (novantesimo) giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

5. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
6. A tal fine l'appaltatore ha comunicato in data prot , il numero del conto corrente bancario dedicato per l'effettuazione dei pagamenti e le persone autorizzate ad operare su di esso.
7. L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.
8. L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.
9. Il pagamento avverrà nel rispetto delle disposizioni in materia fiscale (IVA - Split Payment) e di fatturazione elettronica. Si precisa a tal proposito che il che il Codice Identificativo Unico è il seguente: PM30TK.

Art.21 Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel Contratto di appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art.22 Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione dell'ente appaltante, l'appaltatore può subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dall'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 23 Risoluzione del contratto

1. L'ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. del Capitolato Speciale di Appalto.
2. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 24 Collaudo e manutenzione

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all'art. xxxx, del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.lgs. 50/2016, il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'ente appaltante; il silenzio dell'ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

Art.26 Documenti contrattuali

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'ente appaltante, i seguenti documenti:

- il D.Lgs 50/2016;
- gli articoli non abrogati del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 207/2010 e del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;

- gli elaborati progettuali;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del D.lgs. 81/2008 e s.m. e i;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 96, comma 1, lett. g), D.lgs. 81/2008 e s.m. e i.;
- il cronoprogramma di cui all'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art.27 Controversie e Foro competente

1. Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Latina.

2. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del D.lgs.50/2016.

Art. 28 Privacy

1. L'appaltatore dichiara di aver preso visione in materia di trattamento dei dati personali dell'informativa, esposta per esteso presso l'Ufficio LL.PP., di cui al D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/79 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 29 Spese di contratto e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'ente appaltante.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho dato lettura del presente atto informatico, redatto da personale di mia fiducia verificato, mediante l'uso ed il controllo degli strumenti informatici, ne ho dato lettura integrale alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono con me.

Nel suo formato di visualizzazione, questo documento si compone di facciate, scritte con sistema elettronico in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario.

I componenti appongono personalmente ed in mia presenza la propria firma digitale. Dopo aver verificato i certificati di firma utilizzati, di cui attesto la validità, appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale